

Savigliano, 10/03/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 11/2020

## LAVORARE AI TEMPI DEL COVID-19 NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE IN TUTTA ITALIA

Dalla giornata odierna è in vigore il DPCM 09 Marzo 2020, che ha **esteso le misure di contenimento e prevenzione dei contagi da virus COVID-19**, fino a ieri previste per la regione Lombardia e altre 14 province di Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Marche, a **tutta Italia**.

Le restrizioni hanno un obiettivo preciso: **limitare quanto più possibile gli spostamenti non necessari**, cercando comunque di non paralizzare il Paese.

In allegato trasmettiamo un estratto delle norme attualmente in vigore in tutta Italia, evidenziando di seguito gli aspetti di maggiore interesse per i datori di lavoro e i lavoratori:

- ❖ **SPOSTAMENTI**: sono **da evitare tutti gli spostamenti non necessari**. Sono autorizzati gli spostamenti motivati da **esigenze lavorative** (es. per recarsi al lavoro o per raggiungere un cantiere), **situazioni di necessità** (es. per acquistare beni di prima necessità) o **motivi di salute** (es. per recarsi dal medico), nonché per far ritorno al proprio domicilio. In caso di verifica da parte dei Pubblici Ufficiali sul territorio, sarà richiesto ai cittadini di **autocertificare la sussistenza di una delle suddette motivazioni** tramite la compilazione del modulo allegato.
- ❖ **SOGGETTI POSITIVI AL VIRUS O CON SINTOMI**: ai soggetti con sintomi da infezione respiratoria e febbre oltre i 37,5° gradi è **fortemente raccomandato** di restare presso le proprie abitazioni. Ai **soggetti in quarantena o risultati positivi** al virus è fatto **divieto assoluto di spostarsi** dalla propria abitazione.

E' pertanto **consentito uscire di casa per recarsi al lavoro**, salvo di non trovarsi in quarantena obbligatoria, di non essere risultati positivi al virus, o di presentare sintomi quali infezioni delle vie respiratorie e febbre: in quest'ultimo caso è bene avvisare il medico che valuterà la concessione di un periodo di mutua.

- ❖ **ATTIVITA' AD APERTURA RIDOTTA**: bar e ristoranti potranno rimanere **aperti** soltanto **dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, in tale fascia oraria, di predisporre le

**condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza** interpersonale di un metro tra ciascuno degli avventori, con sanzione della **sospensione dell'attività in caso di violazione**. Qualora ciò non sia possibile, le attività dovranno rimanere chiuse.

Le altre attività commerciali potranno rimanere aperte al pubblico, ma dovranno comunque **attivare modalità di accesso ai locali tali da evitare assembramenti di persone** (es. evitare il formarsi di code, limitare gli ingressi ecc..). In caso non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza, le predette attività dovranno rimanere chiuse al pubblico.

❖ **ATTIVITA' SOSPESE:** sono sospese, tra le altre:

- **tutte le attività educative** di ogni ordine e grado;
- le attività delle **medie e grandi strutture di vendita**, nonché gli **esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali** e dei mercati nelle giornate **festive e prefestive** (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, alimentari);
- le attività di **palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (ad eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, gli impianti sciistici, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati**.

### RACCOMANDAZIONI

Il DPCM 09 marzo 2020 raccomanda ai datori di lavoro di **promuove la fruizione**, da parte dei lavoratori, **di ferie e congedi** eventualmente spettanti, nonché l'attivazione di **modalità di lavoro agile (smart working)**.

E' inoltre raccomandato l'utilizzo di sistemi tecnologici per effettuare riunioni, meeting ed incontri con clienti a distanza.

### SICUREZZA SUL LAVORO

Preme ricordare che il datore di lavoro è **responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro** dei propri dipendenti: a tal fine le aziende sono tenute ad adottare le misure ritenute più idonee in base alla propria attività lavorativa e alla struttura a propria disposizione, al fine di **garantire il rispetto delle norme e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**.

Le disposizioni hanno effetto su tutto il territorio nazionale dal 10 marzo al 03 aprile 2020.

**Estratto delle disposizioni attualmente in vigore (art. 1 DPCM 08 marzo 2020, esteso a tutto il territorio nazionale dal art. 1 DPCM 09 marzo 2020, con modifica della lettera d).**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (...), sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da

garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, identificato a mezzo \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art 495 c.p.**)

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di essere a **conoscenza delle misure di contenimento del contagio** di cui **all'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020** concernenti **lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza** (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- Che lo spostamento è determinato da:
  - comprovate esigenze lavorative;
  - situazioni di necessità;
  - motivi di salute;
  - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che \_\_\_\_\_  
(LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC...)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia